

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge modifica una serie di disposizioni della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e si articola in due parti: la prima concerne una serie di limitate modifiche che attengono alla VAS per introdurre semplificazioni dettate dall'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale e aggiornare i riferimenti ad altre normative regionali, contenuti nel testo.

La seconda parte, riguardante la VIA, contiene modifiche alla relativa normativa a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel d.lgs. 104/2017 di modifica della parte seconda del d.lgs. 152/2006, nonché alcune disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure.

Le disposizioni in modifica e che non vengono di seguito descritte riguardano precisazioni, aggiornamenti dei riferimenti normativi e modifiche di razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale.

Nella sintesi che segue, vengono quindi evidenziate solo le modifiche più significative per la novità sostanziale del loro contenuto.

Per quanto riguarda la parte relativa alla **valutazione ambientale strategica (VAS)**:

l'articolo 3 modifica l'art. 13 della l.r. 10/2010 e provvede a fornire una migliore definizione delle funzioni dell'autorità competente;

l'articolo 5 che modifica l'art. 23 della l.r. 10/2010, e l'art. 9 che modifica l'art. 38 della l.r. 10/2010 provvedono ad eliminare la previsione di un regolamento regionale in materia di VAS, alla luce del previsto regolamento di cui all'art. 20 comma 2 della l.r. 1/2015. Si prevede che tale regolamento disciplini anche il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'art.10 comma 2 della l.r. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al titolo II della l.r. 10/2010;

l'articolo 8 modifica l'art. 33 della l.r. 10/2010 e provvede a fornire alcune precisazioni in merito alla partecipazione della regione alle procedure di VAS di competenza statale.

Per ciò che concerne le modifiche alla l.r. 10/2010 sulla **valutazione di impatto ambientale (VIA)**:

l'articolo 10 modifica l'art. 39 della l.r. 10/2010 e provvede ad introdurre la nuova procedura di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali, prevista dal d.lgs. 104/2017;

l'articolo 11 sostituisce l'art. 42 della l.r. 10/2010 e si provvede alla revisione dei rapporti tra le procedure di VIA e gli istituti partecipativi di cui alla l.r. 46/2013, anche alla luce dell'introduzione nell'ordinamento del dibattito pubblico statale e del rafforzamento del ruolo dell'inchiesta pubblica nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. In particolare, si prevede che i processi partecipativi riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 si concludano anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA e che il dibattito pubblico regionale sia condizione di procedibilità per le procedure di VIA se lo richiede volontariamente il proponente oppure se viene così stabilito nell'atto di assegnazione di un eventuale finanziamento regionale;

l'articolo 12 modifica l'art. 45 della l.r. 10/2010 e provvede ad attribuire alla regione, in ogni caso, la competenza per le procedure di VIA interregionali;

l'articolo 13 modifica l'art. 45 bis della l.r. 10/2010 e provvede ad adeguare le competenze dei comuni alle modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017 agli allegati alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. In particolare le strade urbane di scorrimento sono soggette alla procedura di VIA e non più a verifica di assoggettabilità; le procedure di verifica per gli aeroporti minori e gli acquedotti sono diventate di competenza statale. Per le derivazioni di acque sotterranee tra 50 e 100 litri al secondo, allo stato attuale di competenza regionale, se a fini minerali o termali si prevede diventino di competenza comunale. Si ricorda, infatti, che il comune ha già

allo stato attuale tutte le competenze in materia di VIA per le acque minerali e termali: la modifica consente di armonizzare il sistema, poiché la l.r. 17/2016, di modifica della l.r. 10/2010, aveva lasciato alla competenza regionale i progetti di acque minerali e termali tra 50 e 100 l/s di derivazione, di cui al punto 7 lett. d) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Il comune ha inoltre in capo tutte le competenze autorizzative e concessorie in materia di acque minerali e termali;

l'articolo 15 sostituisce l'art. 47 bis della l.r. 10/2010 e prevede che il nucleo regionale di valutazione venga convocato soltanto ai fini della espressione del parere regionale nelle procedure di competenza dello stato, relative a progetti di particolare complessità;

l'articolo 17 modifica l'art. 48 della l.r. 10/2010 e prevede, in recepimento della norma nazionale, che non sia più necessaria la presentazione del progetto preliminare, per la procedura di verifica di assoggettabilità; indica i contenuti dello studio preliminare ambientale;

l'articolo 18 sostituisce l'art. 52 della l.r. 10/2010 e prevede che in applicazione dell'art. 14 comma 4 della l. 241/1990, il rilascio dei titoli abilitativi nell'ambito della procedura di VIA, avvenga con le modalità specifiche di cui all'art. 73 bis della legge;

l'articolo 19 modifica l'art.53 della l.r. 10/2010, aggiorna le disposizioni in materia di inchiesta pubblica in applicazione della normativa statale; in particolare viene prevista la formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati, da parte della Giunta regionale, al ruolo di presidente dell'inchiesta pubblica, di cui all'art. 53 della legge. I comuni e gli enti parco provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti. Gli oneri per lo svolgimento dell'inchiesta sono a carico del proponente;

l'articolo 21 sostituisce l'articolo 55 ed aggiorna le disposizioni in materia di verifica di ottemperanza monitoraggio e controllo. In applicazione della normativa statale, viene prevista una modalità alternativa per la effettuazione delle attività di monitoraggio, verifica e controllo sui progetti oggetto di procedure in materia di VIA: l'autorità competente, in accordo con il proponente, può istituire specifici osservatori ambientali;

l'articolo 22 modifica l'articolo 57 e prevede che la proroga al termine per la realizzazione di un progetto che è stato oggetto di una procedura in materia di VIA può essere concessa, a cura della autorità competente, per una sola volta, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili al proponente;

l'articolo 23 sostituisce l'art. 61 della l.r. 10/2010 ed aggiorna le disposizioni in materia di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA, tenuto conto che il d.lgs. 104/2017 ha introdotto la perentorietà di tali termini, i quali – nella legislazione previgente – erano ordinatori;

l'articolo 26 modifica l'art. 65 della l.r. 10/2010 e provvede a meglio declinare i contenuti del regolamento attuativo della l.r. 10/2010;

l'articolo 27 sostituisce l'art. 73 bis della l.r. 10/2010 e - per quanto riguarda il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, introdotto dal citato d.lgs. 104/2017 - nel caso di procedimenti di competenza regionale, viene previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce provvedimento unico di VIA ed autorizzazione, sia adottato con deliberazione della giunta regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvederanno in conformità con i rispettivi ordinamenti.